



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Educazione Continua in Medicina – ECM

LINEE GUIDA PER I PROVIDER ECM-FAD DELLA REGIONE DEL VENETO

A cura della Segreteria ECM



Luglio 2015



Sommario

PREMESSA	3
FORMAZIONE A DISTANZA: DEFINIZIONI E TIPOLOGIE DEI MATERIALI DIDATTICI.....	3
Evoluzione della Fad: E-learning.....	4
REQUISITI DEL PROVIDER ECM-FAD	5
Registrazione sul sistema nazionale di un evento ECM-FAD erogato dal Provider regionale	6
TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ ECM - FAD	8
DATI RICHIESTI AI FINI DELL'ACCREDITAMENTO DELL'EVENTO FAD.....	8
Contenuti del programma FAD.....	10
PUBBLICITÀ E SPONSORIZZAZIONE COMMERCIALE.....	10
Pubblicità	10
Sponsorizzazione commerciale.....	11
Reclutamento dei partecipanti.....	11
VERIFICA DELLA PARTECIPAZIONE	12
VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO	12
VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ PERCEPITA.....	14
PERIODO DI VALIDITÀ DELL'EVENTO FAD E PAGAMENTI.....	14
ATTESTAZIONE.....	15
CARATTERISTICHE PIATTAFORMA INFORMATICA	15
ATTRIBUZIONE CREDITI AGLI EVENTI FAD	16
ATTRIBUZIONE CREDITI AI DOCENTI/TUTOR COINVOLTI NEGLI EVENTI FAD.....	17
RACCOMANDAZIONI FINALI.....	17



PREMESSA

Questo documento, a disposizione dei diversi attori del sistema ECM, è rivolto principalmente ai Provider accreditati presso la Regione del Veneto in regime di accreditamento provvisorio e standard e riassume i principi normativi, le regole e le modalità operative per accreditare eventi formativi FAD. Nella prima parte del documento vengono inoltre forniti alcuni concetti generali in tema di FAD/e-learning e sulle modalità di erogazione.

Nella stesura del presente documento ci si è avvalsi della normativa di riferimento (Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009 e 19 aprile 2012), integrandola con le disposizioni della Commissione regionale ECM e le risposte fornite dalla Segreteria della Commissione Nazionale per la Formazione Continua ai più frequenti quesiti posti dai Provider nazionali e regionali pubblicate nel sito nazionale dell'Age.Na.S (<http://ape.agenas.it/Home.aspx>).

Per quanto non espressamente riportato si rimanda agli Accordi Stato-Regioni in materia di Educazione Continua in Medicina.

I requisiti e le regole riassunti in questo documento hanno carattere vincolante ai fini dell'accREDITAMENTO ECM dell'attività formativa. I Provider che non rispettino tali requisiti/regole si espongono alle sanzioni previste ai sensi dell'art. 6 del "Disciplinare e requisiti per l'accREDITAMENTO dei provider ECM nella Regione del Veneto" Allegato A della DGR 2215/2011.

Tale documento potrà essere soggetto a revisione in relazione alle eventuali indicazioni normative in ambito ECM FAD.

FORMAZIONE A DISTANZA: DEFINIZIONI E TIPOLOGIE DEI MATERIALI DIDATTICI

La formazione a distanza riguarda tutte le modalità attraverso cui i contenuti formativi possono essere trasmessi ad utenti localizzati in sedi diverse da quelle in cui opera il docente/formatore con utilizzo di diversi strumenti di supporto per la divulgazione/distribuzione del materiale didattico.

Nella forma tipica la FAD non richiede quindi luoghi o tempi prefissati ma consente la scelta individuale per la fruizione.

Deve essere considerata una particolare tipologia di formazione a distanza anche quella in cui il prodotto formativo viene usufruito da professionisti che si raccolgono insieme in sedi diverse con o senza la presenza di un tutor/docente, per ricevere ed utilizzare un prodotto FAD.

Questa tipologia ha lo svantaggio che fa perdere la asincronicità (bisogna riunirsi in un certo luogo e ad un certo orario) ma presenta il vantaggio di una più diretta interattività (sia docente/discente che discente/discente) e potrebbe essere necessaria nei casi in cui si utilizzino strumenti di trasmissione dell'informazione non sempre disponibili a livello individuale.

La FAD è basata sulla erogazione di attività formative utilizzando materiali durevoli (cartacei, digitali, audio, video) che consentono la fruibilità illimitata in tempi e luoghi diversi.



In base al tipo di supporto utilizzato per la trasmissione dei contenuti, la FAD si articola nelle seguenti tipologie:

A) didattica per corrispondenza: in questa tipologia rientrano i corsi per i quali si prevede l'invio agli utenti di materiale formativo in forma cartacea o digitale, a mezzo posta tradizionale o e-mail;

B) didattica che prevede l'uso integrato di prodotti audiovisivi, materiali a stampa e/o software didattici (CBT), forniti ai discenti a mezzo posta tradizionale o e-mail (comunque off-line);

C) didattica che prevede l'impiego di piattaforme internet, attraverso le quali è possibile effettuare training di apprendimento (WBT) o frequentare corsi on-line. In questa tipologia la maggior parte del processo di apprendimento avviene in rete, con possibilità di interazione tra i partecipanti, a volte in una vera e propria comunità di apprendimento. Per usufruire di questa modalità formativa è necessario un computer, tablet o smartphone con accesso ad internet.

Evoluzione della Fad: E-learning

L'e-learning, letteralmente "apprendimento elettronico", si propone come un insieme di metodologie e strategie didattiche finalizzate alla creazione di un nuovo ambiente di apprendimento in grado di sfruttare le potenzialità del web e della multimedialità. Non esiste una definizione standard di e-learning, quella maggiormente condivisa è stata elaborata da Anee, Associazione dei Servizi e Contenuti Multimediali:

L'e-learning è una metodologia di insegnamento e apprendimento che coinvolge sia il prodotto sia il processo formativo. Per prodotto formativo si intende ogni tipologia di materiale o contenuto messo a disposizione in formato digitale attraverso supporti informatici o di rete. Per processo formativo si intende invece la gestione dell'intero iter didattico che coinvolge gli aspetti di erogazione, fruizione, interazione, valutazione. In questa dimensione il vero valore aggiunto dell'e-learning emerge nei servizi di assistenza e tutorship, nelle modalità di interazione sincrona e asincrona, di condivisione e collaborazione a livello di community. Peculiarità dell'e-learning è l'alta flessibilità garantita al discente dalla reperibilità sempre e ovunque dei contenuti formativi, che gli permette l'autogestione e l'autodeterminazione del proprio apprendimento; resta tuttavia di primaria importanza la scansione del processo formativo, secondo un'agenda che responsabilizzi formando e formatore al fine del raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati¹.

Caratteristiche fondamentali dell'e-learning sono²:

- utilizzo di una connessione ad internet e di un dispositivo tecnologico (computer, tablet, smartphone);
- indipendenza da vincoli di presenza fisica e orari specifici (anywhere, anytime);
- monitoraggio continuo del livello di apprendimento, tramite valutazione e autovalutazione;
- valorizzazione della multimedialità;
- interattività con i materiali didattici, i docenti, i tutor e con gli altri studenti;

¹ Liscia R. (a cura di), *E-learning. Stato dell'arte e prospettive di sviluppo*, Apogeo, 2004, pag. 12.

² Ganino G., *Immagini per la didattica. Metodologie e Tecnologie dell'audiovisivo digitale*, Anicia, 2009, pp. 60-61.



- valorizzazione della dimensione sociale e collaborativa dell'apprendimento.

La componente internet e la presenza di una "piattaforma tecnologica" specifica come un Learning Management System (LMS) distingue l'e-learning da altre tipologie di formazione a distanza, come i Computer Based Training (CBT); la dimensione sociale ed interattiva, invece, distingue l'e-learning dal più solitario Web Based Training (WBT).

L'e-learning può inserirsi in processi formativi definiti "misti" (o blended learning) in cui la componente on-line si affianca alla formazione tradizionale (interventi in aula, workshop, seminari ecc.).

REQUISITI DEL PROVIDER ECM-FAD

Con DD.G.R. n. 2220/2010, 2215/2011 e 1969/2012 la Regione del Veneto ha recepito gli Accordi Stato-Regioni del 2007, del 2009 e del 2012 nonché delineato le nuove regole per il sistema di accreditamento della formazione continua.

L'accREDITAMENTO regionale dei Provider viene effettuato sulla base della rispondenza ai requisiti minimi e standard previsti dall'Allegato "1" dell'Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012 recepito dalla DGR n. 1969/2012.

Il soggetto che acquisisce l'accREDITAMENTO (riconoscimento di idoneità) per predisporre e rendere disponibili ai professionisti sanitari programmi di formazione a distanza (FAD) viene definito come "Provider FAD".

Per i Provider FAD regionali sono richiesti tutti i requisiti minimi relativi all'accREDITAMENTO dei Provider ECM regionali. In relazione alla specifica caratteristica della preparazione di materiale durevole e di trasmissione a distanza, i Provider FAD sono tenuti all'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa nazionale/regionale vigente (Allegato "1" dell'Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012, Determine della Commissione regionale ECM), richiamati nel presente documento.

Il Provider FAD è l'unico responsabile di fronte all'Ente accREDITANTE dell'integrità etica, del valore deontologico, della qualità tecnico scientifica dei programmi formativi e dei materiali didattici che ha predisposto, nonché dell'indipendenza dei contenuti formativi da qualsiasi influenza estranea agli interessi formativi dei professionisti.

Tutte le informazioni, linee guida e quant'altro costituisce il contenuto del programma FAD deve essere basato sull'evidenza scientifica comunemente accettata nell'ambito dell'operatività dei professionisti della sanità, che il Provider FAD è tenuto verificare con il Comitato Scientifico.

Il Provider FAD risponde anche civilmente in solido con gli autori del materiale didattico durevole, in analogia a quanto previsto dall'art. 11 L. 8.2.1948 n. 47³ per l'editore delle pubblicazioni a mezzo stampa.

³ L. 08/02/1948, n. 47 art 1. Responsabilità civile "Per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore."



Il Provider accreditato nel sistema regionale si impegna a comunicare ogni eventuale cambiamento rispetto ai dati trasmessi alla Regione del Veneto ai fini dell'accREDITAMENTO (es. denominazione, stato giuridico, statuto, sede, formazione di consorzi, partnership e associazioni, etc.) e, ove ritenuto necessario, l'Ente accreditante potrà richiedere una nuova procedura di accREDITAMENTO del Provider in ragione delle nuove caratteristiche.

Il Provider FAD può essere qualsiasi soggetto pubblico o privato che possa garantire:

- 1) competenze clinico-assistenziali, tecniche e scientifiche nel settore disciplinare degli eventi FAD che intende produrre;
- 2) competenze andragogiche;
- 3) competenze editoriali relative alle tecnologie di trasmissione dell'informazione che intende utilizzare;
- 4) competenze tecniche.

Tutti i soggetti che richiedono l'accREDITAMENTO FAD devono poter documentare il possesso dei requisiti di cui ai punti 1) - 2) - 3) - 4) del precedente paragrafo.

Quando detti requisiti sono conseguenti ad accordi/convenzioni con altri soggetti, tali accordi devono essere formalizzati. Ove tali accordi dovessero essere rescissi, risolti, annullati o dichiarati nulli, il Provider deve sospendere l'attività e darne immediata notizia all'Ente accreditante.

Il Provider potrà continuare ad erogare attività FAD in presenza di accordi/convenzioni sostitutive da comunicare all'Ente accreditante, il quale, giudicata la non idoneità potrà determinare la decadenza come Provider FAD.

L'industria farmaceutica e quella degli strumenti e presidi medici non possono acquisire il ruolo di Provider, ma possono essere sponsor commerciali di Provider in base alle condizioni indicate negli Accordi Stato Regioni del 2009 e del 2012 (Accordo Stato Regioni del 5/11/2009 - par. "Regole di partecipazione dei provider e degli sponsor al sistema di formazione continua" pag. 19; Accordo Stato Regioni del 19/04/2012 Allegato 1- par. 2.8 "Regole di partecipazione dei provider e degli sponsor al sistema di formazione continua" pagg. 12-13).

I Provider FAD accreditati presso la Regione del Veneto possono erogare formazione a distanza esclusivamente ai professionisti che operano nel territorio regionale e pertanto devono essere in grado di assicurare il rispetto di tale requisito ai fini del rilascio dei crediti ECM.

Se l'accesso all'evento FAD è consentito a tutti i professionisti indipendentemente dalla loro sede operativa, deve essere fatta richiesta di accREDITAMENTO dell'evento alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.

I crediti assegnati ai professionisti per ogni evento FAD erogato devono essere trasmessi alla Regione del Veneto ed al Cogeaps entro 90 giorni dalla data di scadenza del periodo di validità, mediante la piattaforma Agenas-Regione Veneto.

Registrazione sul sistema nazionale di un evento ECM-FAD erogato dal Provider regionale

Il Provider ECM regionale che intende accREDITARE un evento sul sistema nazionale deve



accedere al portale ECM Agenas (<http://ape.agenas.it/>) nella sezione “Provider”, selezionare “Accreditamento nazionale”

The screenshot shows the Agenas website interface. At the top, there is a navigation bar with 'Home', 'Organi Istituzionali', 'Professionisti Sanitari', 'Provider', 'Accreditamento Eventi', and 'FAQ'. Below this is a search bar and a banner for 'E.C.M. Commissione Nazionale Formazione Continua'. The main content area is divided into several sections: 'professionisti sanitari' with a list of links, 'Accreditamento nazionale' with a sub-menu for 'Accreditamenti regionali' and 'Moduli e documenti', and 'accesso al sistema' with a login form. The login form includes fields for 'Utente ...' and 'Password ...', an 'Accedi' button, and links for 'registrazione provider', 'registrazione professionisti sanitari - myecm', and 'hai dimenticato la password?'. There is also a 'ricerca rapida eventi' section with a search box and a 'avvisi / comunicati' section with a date 'GIU 10 2015' and a message about a new phone number for urgent communications.

dalla schermata che si apre selezionare il link “Registrazione Provider regionale” in basso a destra e compilare i campi richiesti per procedere ad accreditare l’evento sul sistema nazionale.

The screenshot shows the 'Accreditamento provider' section of the Agenas website. The navigation bar is the same as in the previous screenshot. The main content area is divided into two columns. The left column features a photo of a woman using a laptop and a text block explaining the accreditation process: "L'accREDITAMENTO di un Provider è il riconoscimento da parte di un'istituzione pubblica (Commissione Nazionale per la Formazione Continua o Regioni o Province Autonome direttamente o attraverso organismi da questi individuati) che un soggetto è attivo e qualificato nel campo della formazione continua in sanità e che pertanto è abilitato a realizzare attività formative riconosciute idonee per l'ECM individuando ed attribuendo direttamente i crediti ai partecipanti. L'accREDITAMENTO si basa su un sistema di requisiti minimi considerati indispensabili per lo svolgimento di attività formative (ECM) e viene rilasciato ad ogni provider da un solo Ente accreditante a seguito della verifica del possesso di tutti i requisiti minimi condivisi definiti nelle "Linee guida per i Manuali di accreditamento dei provider: requisiti minimi e standard" sulla base delle quali dovranno essere definiti i Manuali dei rispettivi Enti accreditanti." The right column contains a section titled 'Accesso al sistema' with a login form and a link for 'Registrazione Provider Regionale'. Below this, there is a section for 'Registrazione Provider Regionale' with a link to 'Registrazione provider regionale'.

Il Provider ECM che accredita eventi sul sistema nazionale è tenuto al versamento del contributo previsto per l’evento ai sensi del Decreto del Ministero della Salute del 28 maggio 2013 - art. 1 “Contributo” (http://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Decreto_contributo_alle_spese_26_03_2013.pdf.)



TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ ECM - FAD

Il Provider FAD regionale, in base al tipo di supporto impiegato per la trasmissione e l'utilizzo del materiale durevole, al livello di interazione tra docente/discente e discente/discente ed agli obiettivi previsti per ogni prodotto formativo, può accreditare ai fini ECM eventi FAD fruibili sia mediante l'utilizzo di strumenti tradizionali (cartacei, audio, video) sia mediante tecnologie più avanzate che richiedono capacità di utilizzo di dispositivi informatici (computer, tablet, smartphone).

La piattaforma Agenas-Regione Veneto, a disposizione dei Provider ECM regionali, permette di accreditare le seguenti tipologie di prodotto FAD:

- 1- Formazione per corrispondenza con uso di materiali testuali cartacei;
- 2- Uso integrato di registrazioni, trasmissioni televisive o software didattici (CBT);
- 3- Piattaforma multimediale interattiva via WEB (WBT);
- 4- Videoconferenza, videostreaming⁴, corsi online su apposite piattaforme di Learning Management System (LMS);

Rientra nella tipologia "1" l'invio del materiale formativo in formato cartaceo o digitale e trasmesso per corrispondenza (posta tradizionale, e-mail).

Rientra nella tipologia "2" l'uso integrato di registrazioni, audio e/o video comunque fruibili in modalità off-line, compresa la videoconferenza usufruita non in tempo reale (sincrona) ma attraverso registrazioni audio/video.

Rientrano nella tipologia "3" video-lezioni integrate o WBT in piattaforme on-line per le quali non si prevede un apprendimento collaborativo.

Il Provider che eroga FAD solo nelle tipologie 1 e 2 (per corrispondenza e/o off-line) non avrà l'obbligo di dotarsi di una piattaforma informatica dedicata alla FAD purché non preveda come modalità di verifica dell'apprendimento il questionario on-line o altre modalità che richiedano la disponibilità di una piattaforma informatica.

Per il Provider che eroga FAD nelle tipologie 3 e 4 (modalità on-line) permane l'obbligo di avere a disposizione una piattaforma informatica per organizzare e gestire iniziative di formazione a distanza.

DATI RICHIESTI AI FINI DELL'ACCREDITAMENTO DELL'EVENTO FAD

In ogni evento FAD devono essere fornite una serie di informazioni quali:

⁴ La videoconferenza ed il videostreaming fruiti in tempo reale attraverso una piattaforma on-line possono essere accreditate ai fini ECM come prodotto FAD solo a condizione che vengano registrate, così da acquisire la caratteristica di "durevolezza del materiale", che consente di verificare l'idoneità e la qualità formativa anche a distanza di tempo.. Diversamente devono essere considerate come attività residenziale e accreditate come tali - (tipologia 2 pag. 8 – Criteri per l'attribuzione dei crediti nelle diverse tipologie di formazione ECM).



giunta regionale

- periodo di validità (data inizio e data fine);
- tipologia di professioni sanitarie alle quali si riferisce l'evento formativo;
- durata prevista dell'attività formativa (tempo medio stimato per acquisire le conoscenze/competenze/comportamenti);
- obiettivi didattico/formativi;
- tipologia di prodotto FAD erogato;
- modalità di verifica dell'apprendimento;
- curriculum vitae del Responsabile Scientifico;
- dotazione hardware e software necessaria all'utente per svolgere l'evento;
- indirizzo web della piattaforma e le credenziali di accesso – ID e password
- numero di crediti assegnati all'evento FAD una volta superata la verifica dell'apprendimento e compilato il questionario per la valutazione del gradimento;
- eventuale partecipazione di sponsor commerciali;
- costo di partecipazione se previsto.

La durata media dell'attività formativa, espressa in ore, che costituisce la base di calcolo per l'attribuzione dei crediti ECM, viene stimata dal Responsabile Scientifico dell'evento in base alla complessità del materiale didattico e delle metodologie didattiche utilizzate.

Rientrano nel computo della valutazione dei tempi di apprendimento solo le attività obbligatorie. Non rientrano nel calcolo delle ore di impegno:

- l'attività di orientamento metodologico (fase di apertura del corso in cui si forniscono all'utente informazioni utili alla frequenza del corso);
- eventuali opportunità di approfondimento non obbligatorie;
- il tempo dedicato alla verifica finale dell'apprendimento.

Tutti i dati scientifici cui si fa riferimento nell'ambito di un programma FAD devono essere conformi agli standard comunemente accettati nel mondo scientifico sia per disegno sperimentale che per l'acquisizione ed analisi dei dati. Metodologie e pratiche per diagnosi e cura che non hanno efficacia documentata scientificamente o che hanno rischi potenziali superiori ai benefici non possono essere oggetto di programmazione FAD.

Ogni Provider FAD, su richiesta, dovrà fornire all'Ente accreditante copia integrale di ogni materiale durevole prodotto ed accreditato, materiale che dovrà comunque restare disponibile, seppure in forma riservata e non utilizzabile da alcuno, per almeno due anni dopo la data di scadenza dell'evento stesso, onde consentire verifiche, anche a posteriori, dei contenuti, delle tecnologie e degli adempimenti richiesti.

Durante tale periodo l'Ente Accreditante potrà eseguire verifiche circa l'attualità dei contenuti rispetto al periodo durante il quale il programma era valido, la corrispondenza con gli standard indicati per i Provider accreditati e i materiali durevoli.

I dati relativi alle valutazioni (apprendimento/gradimento) e attribuzione dei crediti devono essere conservati dal Provider per 5 anni.



Contenuti del programma FAD

Per ogni evento formativo il Provider dovrà riportare:

- argomento (titolo), periodo di validità del programma FAD
- gli obiettivi formativi, indicando se questi corrispondono in tutto o in parte agli obiettivi prioritari regionali
- le professioni alle quali si riferisce l'evento formativo
- modalità di erogazione dei contenuti (in riferimento alla tipologia di prodotto FAD);
- breve riassunto dei contenuti del programma FAD, distinti per argomenti principali, indicazione degli autori;
- presenza o meno di tutoraggio;
- modalità di verifica dell'apprendimento e della qualità percepita (specificare anche le modalità di somministrazione/trasmisione /ricezione);
- Curriculum vitae dei docenti che hanno partecipato alla preparazione dei contenuti del programma;
- Dati del Responsabile scientifico

PUBBLICITÀ E SPONSORIZZAZIONE COMMERCIALE

Pubblicità

- E' vietata la pubblicità di qualsiasi tipo per specifici prodotti di interesse sanitario (farmaci, strumenti, dispositivi medico-chirurgici, etc.) nei materiali durevoli per la FAD;
- nel materiale durevole, nei dépliant e programmi FAD non può essere riportato alcun nome commerciale (di farmaci, strumenti, dispositivi medico chirurgici, etc.) anche se non correlato con l'argomento trattato;
- nell'attività formativa FAD possono essere indicati i nomi di farmaci, strumenti, presidi "generici";
- per il materiale cartaceo (giornali, syllabus, pubblicazioni, etc.) nessuna pubblicità può essere presente nelle pagine dedicate all'attività ECM e neanche nelle pagine adiacenti al programma e/o ai sussidi didattici correlati (ad es.: pagine dedicate alla valutazione);
- per il materiale informatico e audio-visivo nessuna pubblicità può essere inserita (sotto forma di "finestre", videate, spot promozionali, etc.) durante lo svolgimento del programma educativo;
- è consentita la pubblicità per attività ECM, inclusa la presentazione e descrizione di corsi, congressi, materiali durevoli;
- il nome dello sponsor può essere indicato in modo discreto, nell'ultima pagina di dépliant e programma FAD e anche all'inizio e/o alla fine del materiale durevole FAD. Non può essere indicato nelle diapositive né all'interno del materiale durevole FAD.



Sponsorizzazione commerciale

Sponsor commerciale è qualsiasi soggetto privato che fornisce finanziamenti, risorse o servizi a un Provider ECM mediante un contratto a titolo oneroso, in cambio di spazi di pubblicità o attività promozionali per il nome e/o i prodotti del soggetto sponsorizzante.

L'industria farmaceutica e quella degli strumenti e presidi medici non può acquisire il ruolo di Provider FAD, ma può essere sponsor commerciale di Provider FAD a condizione che il supporto finanziario o di risorse sia dichiarato e non sia in alcun modo condizionante sui contenuti dei materiali durevoli.

I contratti di sponsorizzazione devono indicare in modo esplicito le obbligazioni di entrambi i contraenti.

La sponsorizzazione richiede le seguenti regole di trasparenza di cui è responsabile il Provider:

- contratti formali tra provider e sponsor;
- pagamenti/rimborsi ai docenti/tutor effettuati dal Provider e non dallo sponsor sulla base di un regolamento interno formalmente approvato e disponibile per l'Ente accreditante. Nessun pagamento/supporto può essere assegnato a familiari di relatori o altre persone non direttamente coinvolte nell'attività ECM.
- dichiarazione esplicita da parte di docenti/tutor nel caso in cui si configuri un eventuale conflitto di interesse negli ultimi due anni. (Allegato 1 punto 3.2.1 aggiornato dalla segreteria)

Lo sponsor commerciale può essere coinvolto nella distribuzione del materiale FAD.

Il Provider deve assicurare, in ogni caso, la presenza di specifico questionario sulla qualità percepita in cui i discenti possano indicare se hanno percepito influenza di conflitto di interessi nel materiale ECM.

Nel caso di eventi FAD offerti dallo sponsor il Provider FAD deve garantire la riservatezza degli elenchi e indirizzi dei professionisti della sanità che hanno partecipato e acquisito i crediti ECM.

Reclutamento dei partecipanti

Per reclutamento si intende la promozione di attività ECM da parte di sponsor commerciali che si realizza con il supporto economico (per iscrizione, viaggi, spese di permanenza, etc.) fornito al professionista della sanità.

Nella tipologia formativa FAD non è consentito il reclutamento dei partecipanti.

Nel caso in cui un discente riceva le credenziali di accesso all'evento FAD da parte di qualsiasi soggetto non si configura il reclutamento fermo restando che il provider non può in alcun caso fornire a chiunque ne faccia richiesta l'elenco dei partecipanti né l'elenco di coloro che hanno acquisito i crediti formativi.

**VERIFICA DELLA PARTECIPAZIONE**

Nella FAD la valutazione dell'apprendimento costituisce anche verifica di partecipazione che avviene mediante la predisposizione, da parte del Provider, di strumenti di verifica dell'apprendimento, con diverse modalità a seconda delle tipologie di prodotto FAD.

In tutti i casi:

- l'utente al termine dell'attività FAD deve inviare al Provider FAD la verifica dell'apprendimento che documenta la sua partecipazione;
- il Provider FAD deve essere in grado di verificare l'identità del professionista sanitario al quale attribuisce i crediti. Si ricorda che i crediti ECM possono essere attribuiti esclusivamente ai professionisti che operano nel territorio regionale.

In caso di verifiche dell'apprendimento erogate attraverso piattaforme informatiche il Provider deve essere in grado di tracciare l'accesso del professionista che sostiene la prova.

VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Gli strumenti di verifica dell'apprendimento, nelle loro diverse forme, svolgono una doppia funzione:

- verifica dell'efficacia formativa del programma per il singolo utente (raggiungimento degli obiettivi formativi);
- verifica della partecipazione.

In base alla "Tipologia di prodotto FAD" il Provider ECM regionale potrà scegliere modalità diverse per la verifica di apprendimento.

TIPOLOGIA PRODOTTO FAD	VERIFICA APPRENDIMENTO DEI PARTECIPANTI
1 - FORMAZIONE PER CORRISPONDENZA CON USO DI MATERIALI TESTUALI CARTACEI 2 -USO INTEGRATO DI REGISTRAZIONI, TRASMISSIONI TELEVISIVE O SOFTWARE DIDATTICI (CBT) 3- PIATTAFORMA MULTIMEDIALE INTERATTIVA VIA WEB (WBT) 4- VIDEOCONFERENZA, VIDEOSTREAMING, CORSI ONLINE SU APPOSITE PIATTAFORME DI LEARNING MANAGEMENT SYSTEM (LMS)	<u>Una o più possibilità a scelta tra:</u> <ul style="list-style-type: none">- questionario (obbligatoriamente a risposta multipla e a doppia randomizzazione)- esame interattivo- prova scritta- prova pratica- altro

Nel caso di verifica dell'apprendimento effettuata attraverso il questionario on-line il Provider FAD dovrà:



- predisporre un numero di quesiti pari a 3 per ogni credito assegnato, con quattro possibili risposte di cui una sola esatta
- verificare il superamento della prova di apprendimento (almeno il 75% delle risposte esatte)
- indicare che il test può essere ripetuto in caso di esito negativo. E' consentito un numero 'illimitato' di tentativi solo nel caso in cui ad ogni nuovo tentativo coincide un cambiamento sostanziale della prova, tale da rendere la stessa significativamente diversa dalla precedente (ovvero un set di domande completamente nuovo). Qualora ciò non si verificasse (ovvero se il set di domande rimane lo stesso ed allo stesso viene solo applicata la doppia randomizzazione) il limite massimo di ripetizioni della prova è stato stabilito nel numero di 5 possibilità. In quest'ultimo caso il Provider FAD dovrà predisporre sempre una variazione casuale ma sistematica dell'ordine dei quesiti e dell'ordine delle risposte.

La verifica dell'apprendimento, oltre che attraverso questionario on-line a scelta multipla, nei casi previsti, può essere effettuata mediante interazione diretta con tutor (con esame orale/pratico), attraverso la produzione di un documento sulle conoscenze acquisite nel corso del programma o la realizzazione di un progetto di corretta applicazione dei contenuti oggetto del programma, etc (prova scritta). In tutti i casi la verifica deve essere in grado di accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi da parte dell'utente nella misura del 75%.

Di seguito si riportano alcuni esempi rispetto alle diverse tipologie di verifica dell'apprendimento relative alle tipologie di FAD:

- Esame interattivo: per esame interattivo si intende la modalità di verifica dell'apprendimento a distanza tipica dei software di “classe virtuale” / “collaboration system” in cui il tutor interagisce direttamente con il discente verificando l'acquisizione degli obiettivi formativi.

L'esame dovrà essere tracciato e registrato in maniera da essere fruibile per eventuali verifiche.

- Prova scritta: project work, elaborato, questionario con risposte aperte, questionario a scelta multipla non somministrato in modalità on line.

La prova scritta può essere svolta in presenza di tutor/docente che accerta l'identità del discente/partecipante e attesta il superamento della prova di apprendimento o attraverso piattaforma per i corsi erogati on-line mediante l'utilizzo delle credenziali di accesso alla piattaforma.

Diversamente, la prova scritta può essere trasmessa nella forma del documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, firma elettronica qualificata, firma digitale in grado di garantire l'identificabilità dell'utente.

In caso di trasmissione via posta ordinaria, fax, posta elettronica certificata, mail ordinaria la prova scritta dovrà essere sottoscritta con firma autografa e accompagnata da una copia del documento di identità in corso di validità.

- Prova pratica: prova in presenza di tutor/docente che accerta l'identità del discente/partecipante e attesta il superamento della prova di apprendimento.



- Altro: es. esame orale, in presenza del docente/tutor che accerta l'identità del discente/partecipante e attesta lo svolgimento del colloquio mediante un verbale che dovrà riportare le domande sottoposte, l'esito dell'esame, la firma del docente/tutor e la sottoscrizione del partecipante.

I dati della verifica devono essere conservati dal Provider FAD per 5 anni e resi disponibili all'Ente accreditante, eventualmente in forma di tabulato nel caso in cui la verifica dell'apprendimento sia stata somministrata in modalità on-line.

VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ PERCEPITA

La qualità di ogni evento FAD deve essere valutata attraverso il modello di questionario approvato dalla Commissione regionale ECM. (http://ecm.veneto.agenas.it/documenti/Veneto/schede_valutazione_evento_veneto.pdf).

Il questionario per la valutazione della QUALITÀ PERCEPITA dovrà essere somministrato e compilato in modalità on-line in tutti i casi in cui la verifica dell'apprendimento avvenga nella medesima forma (on-line).

In tutti gli altri casi il questionario di qualità percepita dovrà essere somministrato e compilato in formato cartaceo.

La compilazione del questionario di valutazione della qualità costituisce, accanto al superamento della verifica di apprendimento, condizione per l'assegnazione dei crediti ECM.

Il suddetto questionario, analogamente a quello utilizzato per la formazione residenziale e sul campo, costituisce parte della documentazione che il Provider FAD deve conservare per 5 anni e rendere disponibile all'Ente accreditante.

PERIODO DI VALIDITÀ DELL' EVENTO FAD E PAGAMENTI

Gli eventi FAD possono essere inseriti nell'arco di uno o più anni per una durata massima di 365 giorni. Se il corso FAD è programmato su due anni solari diversi va dichiarato all'interno del piano formativo di entrambi gli anni: nel piano formativo del primo anno va inserito il corso dalla data di inizio fino al 31 dicembre, nel piano del secondo anno va inserito dal 01 gennaio alla data di conclusione (con indicazione riguardo al fatto che si tratta di una prosecuzione di un corso FAD dell'anno precedente) fino ad un massimo di 365 giorni complessivi.

Al fine di garantire in tempi utili la certificazione dei crediti ECM ai partecipanti di un evento FAD, nell'anno di fine triennio formativo i corsi FAD devono avere termine entro il 31 dicembre.

Nessun programma può avere una durata superiore ad un anno al fine di garantire che la formazione offerta sia costantemente aggiornata.

Se durante il periodo di validità del programma dovesse diventare necessario un aggiornamento (nuove scoperte, aggiornamenti normativi, nuove procedure gestionali, nuove linee



guida, nuovi effetti indesiderati di farmaci, etc.), il Provider è obbligato ad aggiornarlo immediatamente, anche se la data di scadenza non è ancora raggiunta, senza alcun costo aggiuntivo per coloro che lo hanno già acquistato ma non hanno ancora acquisito i crediti.

Per i Provider FAD che abbiano utilizzato per la trasmissione dei contenuti strumenti quali posta tradizionale e/o mail e comunque diversi da quelli on-line nelle tipologie FAD 1 e 2 (Formazione per corrispondenza con uso di materiali testuali cartacei; Uso integrato di registrazioni, trasmissioni televisive o software didattici - CBT), si prescrive l'obbligo di inviare a proprie spese a tutti gli acquirenti/fruitori del programma la notizia dell'aggiornamento.

Il contributo alle spese dovuto dai Provider pubblici (ad esclusione delle Aziende Sanitarie e degli Ospedali Classificati ex art. 1 L. n. 132/1968), dai Provider privati e dalle società scientifiche per l'accreditamento di specifiche attività formative a distanza è determinato dalla DGR. 1236/2013⁵.

ATTESTAZIONE

Un'attività ECM FAD non può considerarsi conclusa finché l'utente non dia evidenza al Provider FAD della sua partecipazione all'attività e dell'acquisizione degli obiettivi formativi programmati.

Accertato che i requisiti (partecipazione, verifica dell'apprendimento e scheda della qualità percepita) siano stati soddisfatti, il Provider attesterà che l'utente ha svolto la suddetta attività formativa ECM ed ha, quindi, acquisito i crediti ECM in numero pari a quanto previsto per quello specifico programma FAD.

Sono altresì validi gli attestati generati all'interno della piattaforma FAD secondo il modello adottato dal sistema regionale <http://ecm.veneto.agenas.it/documenti/Veneto/Attestato%20partecipanti%20RES-FSC-FAD.pdf>

Il Provider deve conservare copia di tale documentazione per 5 anni al fine di trasmetterne copia, su richiesta, all'Ente accreditante.

CARATTERISTICHE PIATTAFORMA INFORMATICA

Il provider accreditato per la FAD con strumenti informatici deve avere a disposizione una propria piattaforma informatica al fine di organizzare e gestire iniziative di Formazione a Distanza.

Tale piattaforma può essere di proprietà del provider o di terzi con i quali il provider abbia stipulato un apposito contratto per la relativa utilizzazione.

Per la piattaforma sono richiesti i seguenti requisiti tecnici e funzionali:

- requisiti di tracciabilità e di individuazione dei professionisti che operano sul territorio

⁵ DGR N. 1236/2013 “contributo per l'accreditamento della formazione a distanza: € 1.500,00 per ogni evento formativo indipendentemente dal numero dei crediti, ridotto di 1/3 in favore dei soggetti che non godono di finanziamenti, di qualsiasi natura, in favore dell'organizzazione e dell'erogazione dell'attività formativa”



giunta regionale

regionale, eventualmente mediante acquisizione on-line di specifica autocertificazione (accordo 2012 pag. 6)

- caratteristiche di dimensionamento hardware e software adatte ad erogare il servizio di formazione al numero di discenti a cui è rivolto
- requisiti di affidabilità (continuità dell'erogazione) e sicurezza (al fine di garantire la riservatezza degli elenchi e degli indirizzi dei partecipanti)
- garantire una facile fruibilità della piattaforma all'utente finale (user-friendly) e garantire una capacità di banda minima per una fruizione multiutente
- capacità di tracciare tutte le operazioni effettuate dagli utenti tramite log e report
- verificare il tempo di fruizione del materiale didattico inserito nel sistema da parte dell'utente
- mettere a disposizione dei discenti un canale di comunicazione con i tutor (eventi con tutoraggio)
- impedire la visualizzazione di pubblicità-spot sotto forma di banner, finestre (pop-up) durante lo svolgimento del programma educativo
- prevedere un questionario che rispetti la proporzione minima di 3 domande per ogni credito erogato
- "randomizzare" i test di verifica (sia le domande che le risposte) e gestire l'eventuale ripetibilità dello stesso in un numero di tentativi limitato (o prevedere una variazione significativa della prova)
- prevedere il questionario della qualità percepita da ogni discente in grado di garantire l'anonimato secondo lo standard stabilito dall'ente accreditante
- mettere a disposizione del discente l'attestato con i crediti solo dopo il superamento della prova di verifica e dopo la compilazione della scheda di valutazione (qualità percepita)
- garantire la fruibilità delle informazioni al fine di ottemperare agli obblighi normativi e al fine di consentire i controlli da parte degli organismi di controllo e verifica (es: informazione relative al superamento della prova di apprendimento, alla compilazione del questionario della qualità percepita, generazione elenchi dei partecipanti da trasmettere all'ente accreditante e al Co.Ge.A.P.S. nel tracciato .xml, accesso al materiale durevole).

ATTRIBUZIONE CREDITI AGLI EVENTI FAD

I crediti attribuiti ad un corso FAD sono calcolati dal Provider che se ne assume la responsabilità.

Come disciplinato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua il 13 gennaio 2010 nel documento "Criteri per l'assegnazione di crediti alle attività ECM" (http://ecm.veneto.agenas.it/documenti/2.criteri_per_assegnazione_crediti_e_fsc.pdf):

- ❖ **Formazione a distanza senza tutoraggio** prevede l'attribuzione di 1 credito per ogni ora di impegno previsto;
- ❖ **Formazione a distanza con tutoraggio**, ossia con il supporto di un tutor in tempo reale o anche in differita breve (48 ore), prevede l'attribuzione di 1,5 crediti per ogni ora di impegno previsto.



ATTRIBUZIONE CREDITI AI DOCENTI/TUTOR COINVOLTI NEGLI EVENTI FAD

E' consentito al Provider di rilasciare crediti ai docenti/tutor di eventi FAD con le stesse modalità di attribuzione della formazione residenziale, ovvero 1 credito per ½ ora di docenza o relazione, 2 crediti per ogni ora effettiva di docenza o relazione, entro la soglia massima di n. 50 crediti.

A tal proposito si precisa che è assimilabile alla docenza la durata (in ore) della preparazione del materiale durevole per eventi FAD e la durata (in ore) delle registrazioni per l'erogazione di un videocorso FAD.

Si specifica inoltre, che il numero di crediti attribuibili al tutor (in tempo reale o in differita breve) di un evento FAD è assimilabile al numero di crediti del tutor per tirocini di valutazione e/o obbligatori (4 crediti/mese di tutorato).

RACCOMANDAZIONI FINALI

Si invita il Provider ECM-FAD regionale al rispetto dei requisiti/regole previste dal sistema ECM riassunte in questo documento.

In difetto l'iniziativa formativa potrebbe essere annullata nella sua valenza per l'ECM, impedendo l'assegnazione dei crediti ed esponendo il Provider ECM alle sanzioni ai sensi dell'art. 6 del "Disciplinare e requisiti per l'accreditamento dei provider ECM nella Regione del Veneto" Allegato A della DGR 2215/2011.